

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3919

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BUONTEMPO

Disposizioni in materia di sicurezza delle manifestazioni sportive e culturali di massa

Presentata il 17 aprile 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La condizione dell'ordine sociale nel mondo del calcio, del tifo e in generale delle grandi manifestazioni sportive e culturali è in crisi per quel che riguarda la sicurezza dei partecipanti e da molto tempo; ha sollevato clamori l'episodio di sabato 22 febbraio 2003 — quando gruppi di teppisti mascherati hanno sfondato le barriere penetrando militarmente nel campo di gioco — ma non da ieri si assiste, soprattutto negli stadi di calcio, a comportamenti violenti e contrari alla legge da parte di masse esaltate, a scontri tra gruppi di facinorosi, con danni ripetuti e gravi alle cose, ad atleti ed arbitri, ai membri delle Forze dell'ordine e ad altri cittadini. Tutti abbiamo nella memoria l'immagine della carcassa di un motorino scagliata di anello in anello in un grande stadio, di giocatori storditi dalla detonazione di una bomba carta, di agenti di polizia portati a braccia dai colleghi, fuori da mischie gladiatorie: basta scorrere le cronache degli

anni passati per scoprire che il lancio di ordigni esplosivi e di oggetti di tutti i generi, lo sfondamento di barriere, incendi, aggressioni, pestaggi sono la normalità e non l'eccezione, nello scorrere dei campionati di calcio.

Non da ieri gli stadi sono fuori dal controllo della società, pronti a diventare campi di battaglia per i violenti abituali, per i disagiati e i devianti disperati, per i deboli di spirito che si uniscono alla massa nell'imitazione distruttiva!

Gli effetti di questo stato di cose sono la distruzione di beni, violenze, un forte costo finanziario per lo Stato per il mantenimento dell'ordine pubblico e ancor più alto è il costo sociale: a molti cittadini, per timore, è impedito di praticare il tifo, le società sportive scendono a patti con i facinorosi, le Forze dell'ordine sono logorate nella ripetizione di situazioni di scontro.

Per questo il Governo e il Parlamento hanno già preso delle iniziative per cer-

care di combattere il fenomeno della violenza abituale in occasione di manifestazioni sportive.

Specialmente in occasione delle partite di calcio tra le società più famose, i tifosi stessi sono testimoni, e spesso anche vittime, delle distruzioni e delle aggressioni di gruppi minoritari, ma consistenti di violenti per i quali la grande manifestazione sportiva è diventata solo l'occasione per lo sfogo di pulsioni violente. Sull'origine di questi comportamenti si potrebbe discutere molto, ma al riguardo abbiamo una certezza: negli stadi italiani si è dato un luogo di impunità e di esercizio per i violenti.

La maggior parte delle iniziative di legge prende la strada dell'inasprimento delle pene e della definizione di provvedimenti restrittivi sempre più particolari e duri. Per rispondere al susseguirsi degli incidenti si è adattata la struttura delle grandi strutture sportive in luoghi pronti a sostenere la battaglia con barriere anti-proiettile, reti, grate; si sono introdotte norme che espandono i poteri della polizia giudiziaria nei confronti dei tifosi violenti più di quanto non si faccia per rapinatori e ladri; in occasione degli incontri si sottopongono i tifosi a perquisizioni; si approntano agenti della Polizia di Stato appositamente addestrati e dotati alle operazioni antisommossa, neanche si dovesse accogliere uno scontro tra bande, non gli appassionati di un grande sport.

Invece di restare sul campo dello scontro violento tra la forza dello Stato e la forza di cittadini a disagio violenti e devianti, si deve prevenire la violenza e far ridiventare gli stadi — e le grandi strutture d'accoglienza per la ricreazione — luoghi sicuri e controllati dai sistemi di sicurezza della società civile. Ostacolo al controllo, spesso ridotto fino all'inefficacia, è l'illogica e pericolosa distribuzione degli spettatori all'interno delle strutture; non vi è controllo sul numero delle persone che accedono alle strutture, sulle loro intenzioni e sulla posizione che prenderanno nel settore degli spalti. Non vi è modo di impedire che noti facinorosi, interdetti per legge dalla presenza alle partite, si rechino allo stadio; vi sono stati casi in cui i

biglietti per la manifestazione sono stati venduti in numero superiore ai posti, oppure distribuiti per canali particolari, lasciando dei tifosi senza la possibilità di acquisire il biglietto regolarmente; in vario modo si continua ad alimentare il fenomeno del bagarinaggio, degli ingressi irregolari e pericolosi.

Nel momento in cui il mondo dello sport e delle grandi manifestazioni culturali organizza eventi che portano nello stesso luogo migliaia e migliaia di persone paganti, fino alle decine di migliaia, come è possibile lasciare che questo non avvenga sotto un controllo di sicurezza, un'attività di prevenzione, la responsabilità precisa di chi promuove lo spettacolo? Che gli organizzatori non siano responsabili delle condizioni in cui le Forze dell'ordine devono svolgere il loro compito, se la struttura è gestita da enti diversi dallo Stato, anche privati? Non è credibile che non vi siano le risorse economiche, tecniche e organizzative per riportare l'efficacia delle leggi nei grandi luoghi di riunione.

La legge dello sport addirittura impedisce i contatti tra società sportive e tifoserie, negando un rapporto che invece è naturale, spesso esiste in modo clandestino e che, quando viene realizzato in modo sano e razionale, può essere una risorsa positiva.

In Spagna il regio decreto n. 75 del 1992, per esempio, prevede la figura del responsabile della sicurezza, norme dettagliate per la bigliettazione, solo posti a sedere, soprattutto dispone nel complesso la partecipazione alla maggiore sicurezza degli stadi proprio delle società sportive.

Gli articoli della proposta di legge si riferiscono alle condizioni di sicurezza di luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive o culturali che raccolgono grandi masse di persone in luoghi delimitati al fine di prevenire l'azione di singoli o di gruppi violenti autori di comportamenti pericolosi o comunque contrari alla legge.

Si istituisce la figura del responsabile della sicurezza degli eventi a carico del proprietario della struttura in cui si svolge l'evento: la gestione del rischio come scienza e le figure professionali dei re-

sponsabili del rischio sono una realtà, come anche i servizi privati di accoglienza, e in altri Paesi è normale che ci sia del personale privato all'interno dello stadio a coadiuvare i responsabili istituzionali della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Per la definizione dei diritti e dei doveri di queste figure professionali — come per l'adeguamento degli stadi agli altri dettami della legge — si prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, venga emanato il regolamento di attuazione della legge.

Per ridurre le storture derivanti da irregolare vendita e uso dei titoli che permettono l'accesso alle manifestazioni — abbonamenti, tessere, biglietti anche a titolo di omaggio — devono essere introdotti metodi per identificare univocamente le persone che accedono alla struttura, con l'obbligo di numerazione di tutti i posti, dei biglietti relativi e della registrazione dell'identità degli spettatori. Al pubblico devono essere messi a disposizione solo posti a sedere. Tutto questo viene già fatto in altri Paesi europei con ottimi risultati e senza violare i diritti dei cittadini, proteggendo e quindi favorendo le grandi manifestazioni sportive.

Si potrà essere preparati, prima della manifestazione, a gestire l'identificazione dei facinorosi e dei violenti, a isolarli prima che si scatenino e a fare in modo che solo come estrema soluzione si debba essere costretti a mandare i poliziotti armati di manganelli tra gli spettatori.

Ai provvedimenti di controllo degli accessi si devono affiancare procedure e provvedimenti per evitare la presenza di materiali o di situazioni di rischio: è già successo che venissero introdotti, a gara in

corso, o nei giorni precedenti alla gara, ordigni pirotecnici esplosivi nelle zone dedicate agli spettatori.

Non è accettabile come normalità che i seggiolini e i sanitari degli stadi si possano staccare a gara in corso per farne proiettili da scagliare in campo.

Un altro aspetto da sanare è quello della identificabilità del personale impiegato nel controllo del pubblico. L'anonimato di chi veste una divisa — anche tra il personale privato addetto alla gestione dell'impianto — potrebbe dare spazio ad abusi nei confronti del pubblico convenuto e dunque si prescrive, nel rispetto della sicurezza immediata dell'identità delle persone coinvolte, anche la regolamentazione di questo aspetto.

Per evitare problemi di connivenza occulta e di ricatto tra libere associazioni di tifosi e sostenitori da una parte, e grandi società dell'affare dell'intrattenimento dall'altro, l'articolo 6 prevede la trasparenza dei bilanci delle grandi società sportive.

Il complesso delle norme della proposta di legge punta a stimolare un cambiamento completo nell'approccio alla sicurezza pubblica in occasione di grandi manifestazioni ricreative, sportive e non. Dobbiamo rifiutare del tutto la possibilità e lo spazio per la violenza e il crimine dentro i grandi impianti ricreativi, allontanarci dall'idea del grande luogo pubblico come zona di sfogo della violenza generata dalla società, percepita come tale dal pubblico e gestita dallo Stato come una fonte di emergenza strisciante; dobbiamo restituire quei luoghi all'uso pacifico e sereno da parte di tutti i cittadini, il fine per cui sono concepiti e per cui meglio possono svolgere una funzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Responsabile della sicurezza).

1. In occasione di manifestazioni sportive e culturali di massa, la persona fisica o giuridica proprietaria della struttura dove si svolge la manifestazione è tenuta a designare una o più persone, quali responsabili della sicurezza, che coadiuvano le Forze di polizia prima e durante la manifestazione stessa.

2. I responsabili della sicurezza vigilano su:

a) la sicura praticabilità degli impianti;

b) l'introduzione di oggetti o di materiali pericolosi;

c) le attrezzature presenti negli impianti utilizzati;

d) gli ingressi di estranei sprovvisti di idoneo titolo di accesso.

3. I responsabili della sicurezza:

a) attuano un sistema di visualizzazione continua della situazione dell'ordine pubblico nelle zone aperte agli spettatori;

b) attivano un sistema di controllo dei titoli di accesso all'impianto;

c) gestiscono l'accesso, il deflusso e i movimenti del pubblico nell'impianto e nelle zone limitrofe;

d) coadiuvano le Forze dell'ordine nell'identificare e nel gestire le situazioni di rischio.

ART. 2.

(Controlli dei titoli di accesso).

1. In occasione di manifestazioni sportive e culturali di massa, la persona fisica

o giuridica che è responsabile dell'organizzazione dell'evento è tenuta a realizzare un sistema controllo sugli accessi che permette:

a) di verificare in tempo reale il numero degli accessi;

b) di verificare l'identità dei possessori di abbonamenti, di biglietti, anche a titolo gratuito, di lasciapassare per gli addetti e di ogni altro titolo che consente l'accesso all'impianto e alle zone limitrofe;

c) l'identificazione univoca per i biglietti o gli altri titoli per i singoli posti messi a disposizione del pubblico.

2. In occasione di manifestazioni sportive e culturali di massa, le società responsabili della vendita dei biglietti sono tenute ad organizzare la distribuzione dei biglietti al pubblico attraverso più punti vendita.

3. I biglietti devono essere posti in vendita sino a 24 ore prima della manifestazione e per almeno 48 ore.

4. Ogni singolo biglietto o abbonamento per una specifica manifestazione deve corrispondere ad un singolo posto a sedere all'interno dell'impianto.

5. La vendita o la fornitura, anche a titolo gratuito, di biglietti, di abbonamenti o di ogni altro titolo che autorizza all'accesso alla manifestazione è subordinata all'identificazione del portatore.

6. I titoli idonei all'accesso alle manifestazioni sportive sono nominali e non possono essere ceduti.

7. I possessori dei biglietti devono conservarli fino all'uscita dall'impianto che accoglie l'evento e devono esibirli su richiesta del personale dell'organizzazione.

8. Coloro che non sono in possesso di biglietto o che si trovano in un settore diverso da quello relativo al biglietto o che tengano un comportamento ritenuto pericoloso o scorretto a giudizio del responsabile dell'organizzazione sono tenuti ad allontanarsi dall'impianto qualora ricevano tale invito da parte del citato responsabile.

9. Le società organizzatrici di manifestazioni sportive sono tenute a prevedere particolari condizioni e promozioni di vendita dei biglietti e degli abbonamenti in favore delle famiglie.

ART. 3.

(Sanzioni per l'emissione di titoli di accesso).

1. Qualora il responsabile dell'organizzazione dell'evento abbia emesso titoli di accesso agli impianti di cui all'articolo 5, comma 1, in numero superiore a quello stabilito per l'impianto o per un settore dello stesso ovvero abbia consentito l'accesso di un numero di spettatori superiore al numero dei posti di cui dispone l'impianto o il settore sono previste apposite sanzioni pecuniarie nonché la revoca della concessione per l'utilizzo dell'impianto sportivo in caso di recidiva.

ART. 4.

(Sanzioni per l'insufficiente sicurezza dei luoghi).

1. Alla società responsabile della conduzione dell'impianto in cui si svolgono manifestazioni sportive o culturali che non ha garantito adeguatamente le misure necessarie alla incolumità del pubblico è comminata la sanzione amministrativa da 5.000 a 150.000 euro.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il prefetto può, altresì, ordinare la chiusura dell'impianto al pubblico per un periodo di tempo determinato o di durata da definire in base alla valutazione degli eventuali rischi prevedibili.

ART. 5.

(Caratteristiche degli impianti).

1. Le norme degli articoli 1, 2 e 3 si applicano alle manifestazioni sportive e

culturali che si svolgono all'interno di impianti che possono ospitare 10.000 persone all'aperto o 4.000 persone al chiuso.

ART. 6.

(Bilanci delle società sportive).

1. Le società sportive di squadre di calcio o di pallacanestro che militano nelle due più alte categorie sono tenute a registrare nei propri bilanci annuali, specificandoli nel dettaglio, e a rendere pubblici i contributi e le spese relativi ai materiali, ai viaggi, ai biglietti omaggio e a ogni altra iniziativa destinata a gruppi di tifosi o a singoli a fini promozionali o comunque di incentivazione dell'interesse del pubblico.

ART. 7.

(Regolamento di attuazione).

1. Entro sei mesi della data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, è emanato il relativo regolamento di attuazione, recante, in particolare, norme su:

a) l'istituzione della figura del responsabile della sicurezza, con la definizione dei relativi diritti, obblighi, ambiti di intervento, selezione e formazione;

b) la sicurezza degli impianti e il controllo sull'introduzione negli stessi di oggetti o di materiali pericolosi nonché sull'utilizzo delle attrezzature presenti negli impianti;

c) i titoli di accesso agli impianti e le misure di prevenzione per impedire l'ingresso di soggetti sprovvisti di idoneo titolo di accesso;

d) le procedure per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8;

e) le procedure per l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 3 e 4;

f) il raccordo tra l'operato del responsabile della sicurezza e l'azione delle

Forze dell'ordine che prestano servizio in occasione della manifestazione sportiva o culturale;

g) le misure necessarie per consentire che la presenza delle Forze dell'ordine, in particolare qualora dotate di strumenti anti sommossa, non arrechi turbamento allo svolgimento della manifestazioni sportiva e culturale e, se opportuno, che tale presenza risulti il più possibile minimizzata;

h) la realizzazione di interventi di prevenzione e di repressione degli eventuali fenomeni di violenza o di situazioni a rischio, in collaborazione con gli enti e con le associazioni coinvolti nelle manifestazioni sportive o culturali, prevedendo, ove possibile, l'utilizzazione di sistemi di telesorveglianza;

i) le regole e le simbologie per l'identificabilità ai fini istituzionali e giuridici del personale impiegato nel controllo del pubblico.

2. I responsabili degli impianti di cui alla presente legge sono tenuti all'adeguamento degli stessi in conformità alle disposizioni stabilite dal regolamento di attuazione entro diciotto mesi della sua data di entrata in vigore.

3. Il regolamento di attuazione è aggiornato, con cadenza almeno biennale, su proposta del Ministro dell'interno.

